

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MITTELFEST IN VIGORE DAL 21/11/2005**

### *Articolo 1* **Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione "Mittelfest", con sede a Cividale del Friuli. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

### *Articolo 2* **Finalità**

L'associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio di esperienze nei settori dello spettacolo, teatrale e musicale, fra il Friuli Venezia Giulia ed i paesi dell'area centro-europea, con particolare attenzione ai paesi aderenti all'"Iniziativa Centro-europea".

A questo fine, l'Associazione organizza annualmente a Cividale del Friuli il festival denominato "Mittelfest".

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata alla programmazione, realizzazione e alla promozione del festival, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni:

- coproduzioni teatrali e musicali;
- convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere l'iniziativa del Festival di Cividale e a valorizzare il patrimonio culturale dei paesi dell'area centro europea nei settori della cultura teatrale e musicale.

### *Articolo 3* **Soci**

I soci dell'Associazione Mittelfest si distinguono in fondatori, sostenitori e aderenti.

Sono soci fondatori dell'Associazione Mittelfest la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di Cividale del Friuli.

Possono divenire soci sostenitori dell'Associazione amministrazioni locali, enti di diritto pubblico e privato, associazioni e società che concorrano al sostegno finanziario dell'Associazione e che contribuiscano in modo significativo alla promozione in Italia e all'estero del "Mittelfest" di Cividale.

L'Associazione riconosce e promuove attivamente l'adesione, quali soci sostenitori, delle istituzioni e degli organismi di produzione teatrale e musicale e di promozione culturali operanti nel Friuli Venezia Giulia.

Possono divenire soci aderenti associazioni, enti, società e singoli cittadini la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

### *Articolo 4* **Obblighi dei soci**

Tutti i soci sono tenuti a versare:

- a) la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione stabilita annualmente dall'assemblea.
- b) la quota annuale di associazione stabilita dal consiglio di amministrazione.

I soci fondatori concorrono all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

Il Comune di Cividale assicura la concessione a titolo gratuito di locali di servizio (uffici, magazzini) e degli spazi all'aperto e al chiuso di sua proprietà utilizzati per attività di spettacolo, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.

### *Articolo 5* **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

*Articolo 6*  
**Assemblea dei soci**

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, sostenitori ed aderenti.

Hanno diritto di voto i soci fondatori, quelli sostenitori, ed un delegato in rappresentanza dei soci aderenti, nominato dai soci aderenti stessi secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, in regola con le quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa può essere inoltre convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci.

All'assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) eleggere i revisori dei conti, e su indicazione dei soci sostenitori ed aderenti, secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, i membri del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza;
- c) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le quote di adesione;
- d) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

*Articolo 7*  
**Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

I soci fondatori provvedono direttamente alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Spetta alla Regione la nomina di tre consiglieri, tra i quali il Presidente dell'Associazione.

Spettano al Comune di Cividale la nomina di un consigliere che assume la funzione di Vice Presidente dell'Associazione e alla Provincia di Udine la nomina di un consigliere.

I rimanenti consiglieri sono eletti dall'Assemblea indicati dai soci sostenitori ed aderenti con apposito regolamento.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica tre anni.

Nel caso in cui per rinuncia o per altro motivo vengano a cessare uno o più consiglieri, il consiglio sarà integrato dai soci fondatori, qualora la cessazione riguardi consiglieri di nomina degli stessi. Negli altri casi si procederà per cooptazione da parte del consiglio e i consiglieri così designati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La carica di Consigliere di Amministrazione è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza ed impedimento dal Vice Presidente almeno quattro volte l'anno, mediante preavviso scritto, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di tre consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) accettazione di domande di ammissione di nuovi soci.
- c) determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali;
- d) nomina del Segretario generale, di cui al successivo articolo 10 e relativo trattamento contrattuale e individuazione delle sue competenze ad integrazione di quelle già previste dal presente Statuto;

- e) nomina della Direzione artistica di cui al successivo articolo 12, e relativi rapporti contrattuali;
- f) assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza, stesura del regolamento interno dell'Associazione;
- g) elaborazione delle linee programmatiche generali del Festival;
- h) approvazione dei programmi di attività presentati dalla Direzione artistica per il Festival;
- i) stipula di convenzioni, con l'eccezione di quelle che regolano i rapporti contrattuali per l'acquisizione, la distribuzione e la produzione di spettacoli nell'ambito dei programmi approvati, la cui stipula è affidata al Presidente;
- j) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle sopra indicate lettere c) d) f) è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a propri componenti specifiche competenze o incarichi definendo eventuali limiti di spesa.

#### *Articolo 8*

#### **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che non siano di competenza del Segretario generale;
- b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso;
- c) indirizza e assiste l'iniziativa dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci. In tale ambito, promuove la ricerca di apporti di nuovi sostenitori del festival e dei programmi di attività ad esso collegati;
- d) a supporto della propria attività si potrà avvalere della collaborazione di un assistente/consulente e che scadrà con il mandato del Presidente.

#### *Articolo 9*

#### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente.

I revisori dei Conti e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. I revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dell'art. 2403 del C.C.

#### *Articolo 10*

#### **Segretario generale**

Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse, umane ed economiche e di permettere all'Associazione l'organizzazione di eventi nel corso di tutto l'anno, la distribuzione delle produzioni e coproduzioni del Mittelfest, le relazioni con le strutture produttive, i festival ed i loro organismi associativi, la ricerca e reperimento di risorse pubbliche e private e la promozione generale dell'attività dell'Associazione, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario generale dell'Associazione.

L'incarico di Segretario generale viene attribuito, con contratto di durata massima triennale, rinnovabile, a persona qualificata per l'esperienza maturata nel settore dello spettacolo ovvero nell'organizzazione di attività culturali. L'incarico di Segretario generale decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario generale partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Segretario generale provvede agli atti di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in base alle competenze affidategli dal Consiglio stesso.

*Articolo 11*  
**Direzione Artistica**

La stesura dei programmi annuali del Festival, coerenti alle linee programmatiche generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, è affidata alla Direzione Artistica.

La Direzione artistica è nominata dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è formata da uno o più membri scelti tra esperti nel campo dello spettacolo, della cultura e delle arti, con i quali l'Associazione stipula appositi rapporti di consulenza, di durata massima triennale.

La Direzione artistica si avvale della collaborazione di esperti, anche indicati dalla Direzione stessa e nominati dal Consiglio di Amministrazione, che siano espressione dei paesi partecipanti al Festival.

*Articolo 12*  
**Patrimonio e bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci;
- dai contributi assegnati annualmente dalla Regione per l'organizzazione del Festival, ai sensi L. R. 12/97;
- da altri contributi dei soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di febbraio.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo, se necessario proponendo all'Assemblea dei soci l'adeguamento corrispondente delle quote associative.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio, secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti, entro i successivi trenta giorni, da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Giunta regionale, che, dopo aver verificato, entro un tempo massimo di tre mesi, l'impossibilità di risanamento, provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.

*Articolo 13*  
**Recesso dei soci**

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

L'associato che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

*Articolo 14*  
**Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività nette saranno devolute ad istituzioni od enti operanti nel campo dello spettacolo con finalità analoghe.